



# COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) NELL'ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici, addì trenta del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze in Municipio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<i>GABURRI Stefano</i>	SI	8	<i>TONNI Lena</i>	SI
2	<i>BACCHETTI Walter</i>	SI	9	<i>ALBERTI Diego</i>	SI
3	<i>FELTER Ivan</i>	SI	10	<i>ALIONI Stefano</i>	SI
4	<i>MORA Giuliano</i>	SI	11	<i>VASSALINI Erus</i>	SI
5	<i>TONONI Claudio</i>	SI	12	<i>EBENESTELLI Zaira</i>	SI
6	<i>ARISTO Pietro Andus</i>	SI	13	<i>FOGLIATA Iames</i>	SI
7	<i>TONNI Luca</i>	SI			

**PRESENTI: 11**

**ASSENTI: 2**

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Paolo Bertazzoli** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Stefano Gaburri - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)” E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) NELL’ANNO 2012.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Illustra l’argomento il Sindaco: aliquote 0,76% e 0,4% per le abitazioni principali, detrazione come di legge: 200 euro, aumentate per ogni figlio con età inferiore a 26 anni sino al limite massimo di 400 euro;

Consigliere VASSALINI: “Il Comune che fa le gare on-line non è in grado di conoscere dal sito del ministero dell’interno che non si conoscono i valori dei trasferimenti”. Devo dare atto che non sapete gli importi dei trasferimenti;

Il Sindaco fa presente che le password di accesso al sito del ministero non davano accesso e si è dovuta ripetere la procedura che comporta alcuni giorni;

Il Segretario Generale fa presente che il bilancio è un bilancio di previsione che si sarebbe benissimo potuto approvare anche lo scorso anno ed entro il 31/12 come prevede di regola il Testo Unico degli enti locali. Le considerazioni del bilancio di “previsione” sono che le cifre contenute devono essere prudenziali e rispettare la normativa richiamata. Sia il Responsabile Finanziario sia il Revisore lo hanno visto e hanno definito con parere favorevole,

Il Consigliere VASSALINI chiede chiarimenti al revisore che risponde alle richieste. Illustra la proposta di diminuire allo 0,2 l’aliquota della prima casa che di fatto significherebbe azzerare l’imposta per la prima casa;

Si pone in votazione la proposta del Consigliere VASSALINI;

CON VOTI favorevoli n. 3 (Alioni, Vassalini, Fogliata), contrari n. 8 ed astenuti nessuno, la proposta del Consigliere VASSALINI è respinta;

Il Consigliere ARISTO fa presente che come ha fatto i conti la minoranza li ha fatti anche la maggioranza e si è deciso di effettuare una scelta ponderata;

Il Consigliere BACCHETTI dichiara la propria astensione alla votazione;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e

59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.;*

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2011, che rinvia al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, limitatamente alle fattispecie previste dal citato D.L. che ne stabilisce altresì la misura minima e massima;

RITENUTO OPPORTUNO, in sede di prima applicazione ed al fine di non inficiare i principi contabili contenuti nell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/22, adottare le aliquote base previste dal D.L. n. 201/11 senza avvalersi della facoltà di variazione;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di EURO 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di EURO 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad EURO 200,00;

EVIDENZIATO altresì che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale,

l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

RICHIAMATA la bozza di regolamento comunale predisposta funzionario responsabile ed allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Alioni, Vassalini, Fogliata) ed astenuti n. 1 (Bacchetti);

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare l'allegato "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)".
3. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in via sperimentale.
4. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE	0,76 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE	0,4 PER CENTO
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,2 PER CENTO

5. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2012:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 200,00;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di EURO 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di EURO 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad EURO 200,00.
6. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.
7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato regolamento.
8. Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa dell'imposta municipale propria (IMU), al Ministero dell'Economia e delle Finanze, *Dipartimento delle Finanze*, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
9. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente,

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Alioni, Vassalini, Fogliata) ed astenuti n. 1 (Bacchetti);

#### **DELIBERA**

1. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

= O O O =